

Impariamo a conoscere gli “Studi di Settore”

Ad inizio anno è importante impostare bene l'attività in modo da prevenire il sorgere di problematiche, piuttosto che cercare di affrontarle poi. In questo numero parlerò degli studi di settore, uno strumento che necessita di una attenta analisi, in modo da affrontare preventivamente possibili situazioni di non congruità o di incoerenza.

Cosa sono. Gli studi di settore sono un complesso sistema di accertamento, cioè uno strumento con il quale il Fisco può accertare, in parole povere contestare e richiedere, un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato dal contribuente, senza necessità di verifiche in azienda, semplicemente in base all'elaborazione di una serie di parametri predeterminati. In pratica, elaborando i dati contabili ed extracontabili indicati nelle dichiarazioni, il Fisco "presume" un ammontare minimo di ricavi, che viene puntualmente confrontato con quanto a sua volta dichiarato dal contribuente: se quest'ultimo risulta inferiore può scattare l'accertamento, cioè la pretesa del Fisco.

I parametri presi in considerazione. Da quanto spiegato in premessa, risulta allora fondamentale conoscere quali sono i parametri presi in considerazione per elaborare i ricavi che vengono "pretesi" dal contribuente. Possiamo distinguere due tipologie: contabili ed extracontabili. I dati extracontabili riguardano la localizzazione dell'attività, la composizione della clientela, le modalità di acquisto, i beni strumentali, ecc., e servono soprattutto per individuare il "cluster", cioè un gruppo omogeneo di tipologia di imprese per attività, dimensione, fatturato, localizzazione, all'interno del quale elaborare poi i dati contabili. I dati contabili presi in considerazione sono i vari costi sostenuti dall'impresa, distinti per categoria. Inoltre una componente molto importante è il valore dei beni strumentali, considerata in base al valore di acquisto all'origine e quindi senza tenere conto del loro deprezzamento. A tutti questi componenti viene applicata una percentuale di redditività - in pratica gli importi vengono moltiplicati per questi coefficienti - ed in questo modo viene ottenuto il ricavo minimo presunto. Infine, soprattutto per i lavoratori autonomi (liberi professionisti), molta importanza ha anche il tempo effettivamente dedicato all'attività.

Come reperire e dichiarare i dati extracontabili. A volte, soprattutto per i dati richiesti che non sono meramente contabili, risulta indubbiamente difficile poter fornire con estrema esattezza i dati richiesti, pertanto in questi casi - e solo ed esclusivamente relativamente a questi dati - sono ammesse indicazioni approssimative, con un certo margine di tolleranza. Si pensi, ad esempio, alla composizione della clientela e ad altri fattori che non possono certamente essere recuperati dalla contabilità.

La congruità, la coerenza e la normalità. Ogni anno il Fisco produce un software apposito, denominato Ge.Ri.Co, che calcola la congruità ovvero la non congruità, con precisazione dello scostamento rispetto al presunto, la coerenza e la normalità (cioè se la situazione aziendale non presenta indici anomali nella sua gestione). Pertanto è opportuno che tutte le aziende installino tale software sui loro computer e che, preventivamente e cioè prima dell'inizio dell'anno, inseriscano in GeRiCo i dati che si presumono di realizzare nel nuovo anno, in modo da sapere se, almeno in base al presunto, la gestione verrà considerata congrua e coerente oppure no. Chiaramente questa prova preliminare è da ritenersi indicativa, in quanto da un lato realizzata su dei dati presunti, dall'altra ottenuta con il software dell'anno precedente: va considerato infatti che ad inizio anno non è ancora disponibile la versione aggiornata. Per questo è anche importante verificare se l'eventuale congruità e coerenza risultante abbia un certo "margine", oppure se invece una minima variazione dei dati porterebbe immediatamente ad una situazione di non congruità e/o di incoerenza.

Le conseguenze. Qualora la situazione venga ritenuta non congrua si inverte il cosiddetto onere della prova: non è più il Fisco a dovere legittimare la sua pretesa, ma il contribuente a provare, se del caso anche in giudizio, l'illegittimità della pretesa tributaria. Il Fisco dunque - in maniera automatica, sulla sola base di quanto dichiarato dal contribuente - potrebbe cioè accertare (e quindi richiedere le relative imposte con sanzioni ed interessi) al contribuente il maggior reddito sui maggiori ricavi presunti in base agli studi di settore. L'incoerenza invece, a differenza della non congruità, viene esaminata autonomamente dal Fisco per valutare se può permettere un accertamento di maggior reddito secondo le procedure ordinarie, ma non automaticamente. Va tuttavia detto che, in caso di giudizio, e sempre quando la situazione generale dichiarata è nel complesso credibile, le Commissioni Tributarie accolgono abbastanza facilmente i ricorsi dei contribuenti, soprattutto se non ci sono altri elementi contro il contribuente oltre alle risultanze del programma GeRiCo. Per questo negli ultimi anni l'atteggiamento del Fisco è iniziato ad essere leggermente più "morbido" nei confronti del contribuente non congruo.

La procedura di accertamento. Normalmente l'Ufficio delle Entrate emette un "invito a comparire", con il quale il contribuente è invitato ad un contraddittorio con lo stesso Ufficio nel quale può eventualmente spiegare - e provare - le motivazioni della non congruità, motivazioni che però verranno valutate insindacabilmente a discrezione del Fisco. Alle volte il Fisco può anche non volere approfondire la situazione del contribuente non congruo e quindi non fare nulla, anche se questa non è comunque l'ipotesi più frequente e molto dipende dal comportamento dei vari Uffici. Quando viene emesso un invito al contraddittorio non sempre le argomentazioni del contribuente vengono accolte integralmente: spesso invece l'"invito a comparire" è l'occasione per concretizzare un "accertamento con adesione", cioè un accordo tra Fisco e contribuente su un valore intermedio della pretesa tributaria, con applicazione di sanzioni ridotte. L'entità di tale "accordo" è estremamente variabile caso per caso, anche in base

alla oggettiva "credibilità" della situazione aziendale rappresentata, alle motivazioni addotte, e può essere ora più favorevole al contribuente, ora più favorevole al Fisco.

Le possibilità di difesa. Se il contribuente non accetta l'accertamento con adesione, e quindi l'accordo proposto dal Fisco, l'Ufficio procede con l'emissione di un avviso di accertamento, ossia attribuisce al contribuente il reddito presunto in base agli studi di settore, con applicazione di imposte e sanzioni rispetto a quanto dichiarato a suo tempo dal contribuente per l'anno in questione. Tuttavia il contribuente può fare ricorso contro l'avviso di accertamento da presentare alla competente Commissione Tributaria: si tratta di un processo di contenzioso tributario a tutti gli effetti che spesso porta come detto all'accoglimento delle ragioni del contribuente, sempre naturalmente che la situazione economica ed aziendale oggetto della dichiarazione sia nel complesso credibile e che la pretesa tributaria sia dovuta esclusivamente all'applicazione degli studi di settore e non anche ad altri motivi. Va comunque sottolineato come, trattandosi di una vera e propria causa, il contribuente si trova a sostenere dei costi per le spese legali che spesso rimangono a suo carico anche in caso di accoglimento del ricorso (spesso viene infatti applicata la compensazione delle spese), per cui in caso di scostamenti non particolarmente significativi è generalmente economicamente più vantaggiosa la procedura di "accertamento con adesione", se il costo per chiudere la controversia è inferiore alle spese legali che presumibilmente si andranno ad affrontare.

L'adeguamento. La legge prevede anche la possibilità, in caso di non congruità, di adeguare il reddito ai risultati presunti dal Fisco già al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, a differenza dello strumento previgente (parametri / ricavometro), la normativa relativa agli studi di settore non contiene nessuno "sconto" o agevolazione al contribuente che si adegua; anzi, seppure in misura ridotta, in caso di adeguamento va anche versata una sanzione ridotta. Pertanto, tranne i casi di scostamenti esigui nei quali a fronte di un modesto versamento si chiude la questione, risultando dunque vantaggioso, l'adeguamento difficilmente risulta conveniente da un punto di vista economico, in quanto la sua entità è sostanzialmente comparabile alla totale pretesa tributaria, senza però la possibilità di usufruire poi delle agevolazioni per l'accertamento con adesione (possibilità di un importo intermedio tra quanto dichiarato e quanto preteso dal Fisco sulla base degli Studi di Settore), oppure di vincere un ricorso in Commissione Tributaria. Si tratterebbe, cioè, di versare subito un importo (certo) che potrebbe essere addirittura superiore a quello (incerto) che potrebbe essere richiesto in seguito.

L'impostazione dell'attività. Attraverso un'approfondita analisi, sia ad inizio del periodo di imposta che in corso d'anno, con l'utilizzo di GeRiCo è possibile cercare di prevenire possibili situazioni di non congruità e di incoerenza; è importante valutare attentamente quanto sia possibile modificare nell'impostazione della propria attività per raggiungere la congruità e la coerenza richieste. Può essere il caso, ad esempio, di ridurre i compensi agli amministratori, di ridurre alcune voci di costo, di eliminare la vendita di alcuni prodotti marginali con margini di ricarico inferiori al "presunto", di limitare alcuni investimenti per ridurre la voce del valore dei beni strumentali, oppure di acquistare eventualmente alcuni cespiti usati, con un costo di acquisto (valore di riferimento per GeRiCo) considerevolmente inferiore rispetto al nuovo.

La pianificazione. Nel caso in cui invece, nonostante tutti gli accorgimenti che sia possibile prendere, si constati che i ricavi che verranno presumibilmente dichiarati saranno destinati a non essere successivamente considerati congruo dal Fisco, già in corso d'anno è possibile gestire l'attività prestando particolare attenzione a raccogliere e ad essere in possesso di tutti gli elementi che potranno poi rivelarsi utili in sede di contraddittorio con il Fisco oppure in Commissione Tributaria: dati oggettivi, prove, documenti che possano dimostrare la correttezza dei ricavi dichiarati. Inoltre questo permette di impostare già in corso d'anno le proprie motivazioni e la propria strategia di difesa e non di doverle invece individuare, tra l'altro entro ristretti termini di tempo, a distanza di alcuni anni, avendo dunque molte più possibilità di fare annullare o quanto meno ridurre in maniera significativa l'ammontare della pretesa erariale.

Conclusioni. Come spiegato nel corso dell'articolo è di estrema importanza pianificare ed organizzare per tempo la gestione cercando di raggiungere almeno la congruità richiesta, possibilmente anche la coerenza. Se questo non è possibile a causa della particolare impostazione della propria attività è importante raccogliere per tempo tutti gli elementi che si potranno rivelare utili per la difesa del proprio operato. In caso di scostamenti minimi, può essere utile l'adeguamento in dichiarazione; in caso di scostamenti di piccola-media entità l'accertamento con adesione è spesso la soluzione più conveniente, lasciando agli scostamenti significativi il ricorso in Commissione Tributaria. Si sottolinea infine come in tutti i casi la situazione economica debba comunque rispondere a criteri di ragionevolezza e di credibilità.

Studio Cortelli - 24/04/2010

Studio Cortelli

www.studiocortelli.com

E-Mail: info@studiocortelli.com

Tel. 0461 163.64.03

Cell.: 348/930.30.26